

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-539 del 05/02/2021
Oggetto	RINNOVO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DI UN POZZO PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI CESENA (FC) LOC. PONTE PIETRA. DITTA: AZ. AGR. CASTAGNOLI GIOVANNI. PRATICA: FC13A0017
Proposta	n. PDET-AMB-2021-549 del 05/02/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0866580 del 10/12/2015 presentata ai sensi del r.r. 41/2001, l'Azienda Agricola Castagnoli Giovanni C.F. CSTGNN67D01C573E/P.IVA 03102950403, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra, ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det.16467/2013 (cod. pratica FC13A0017), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 42;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.114, mapp. n. 109; coordinate UTM RER x: 762756; y: 893807;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2,5; portata media pari a l/s 0,92;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.800;

PRESO INOLTRE ATTO

- che con domanda PG/2020/0024287 del 14/02/2020, l'Azienda Agricola Castagnoli Giovanni ha richiesto la variante non sostanziale per la sostituzione del pozzo, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, con un nuovo pozzo con la stessa destinazione d'uso e le stesse caratteristiche del precedente, sito al foglio n. 114, mapp. n. 505 del Comune di Cesena (FC), loc. Ponte Pietra, su terreno di proprietà del concessionario, coordinate UTM RER x:762.608; y:893.769;
- con nota assunta a protocollo PG/2020/0161447 del 09/11/2020, l'Azienda Agricola Castagnoli Giovanni s.r.l ha integrato la documentazione necessaria e rettificato la portata e i volumi erroneamente riportati nella domanda di variante non sostanziale;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee con variante non sostanziale ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Esclusione” ed insiste su un corpo idrico a rischio stato quantitativo ed è quindi assentibile subordinatamente all'espressione favorevole dell'Autorità distrettuale del fiume Po e alle eventuali prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito e che è stato richiesto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che ha espresso *parere favorevole* sulla compatibilità della derivazione (PG/2020/185200 del 21/12/2020) a condizione che:

- “siano installati strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate derivate
- dovrà essere previsto un atto di concessione con durata limitata, al fine di verificare l'impatto della derivazione sul corpo idrico in oggetto, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto”;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 01/02/2021 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 07/01/2014, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, di rilasciare la concessione per la durata limitata, nel rispetto della prescrizione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, prevista per le concessioni semplificate con massimo di 5 anni e che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FC13A0017;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola Castagnoli Giovanni C.F. CSTGNN67D01C573E/P.IVA 03102950403 il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica FC13A0017 ad uso irrigazione agricola, con portata massima pari a l/s 2,50 e media pari a l/s 0,92, volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 2.800, mediante un pozzo sito in Comune di Cesena (FC), loc. Ponte Pietra, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.114, mapp. n. 109;
2. di assentire contestualmente alla medesima azienda l'autorizzazione alla sostituzione del pozzo esistente con perforazione di un nuovo pozzo di m 42 di profondità, avente analoghe caratteristiche e sito in prossimità dello stesso che dovrà essere contestualmente tombato;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2025;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/01/2021;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 12,24 euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Azienda Agricola Castagnoli Giovanni C.F. CSTGNN67D01C573E/P.IVA 03102950403 (cod. pratica FC13A0017).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 42, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 220 ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.114, mapp. n. 109; coordinate UTM RER x: 762756; y: 893807;

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, per i trattamenti fitosanitari e l'irrigazione di un terreno di estensione complessiva pari a 10 Ha, coltivato a rotazione con colture erbacee (Fagiolino, Cipolla, Pomodoro da industria, spinacio ecc) ed irrigato mediante l'utilizzo di microirrigatori o manichette.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 2,5, portata media pari a l/s 0,92 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.800,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, l'irrigazione avviene prevalentemente nel periodo Giugno – Agosto mentre nel restante periodo dell'anno l'utilizzo dell'acqua è limitato ai soli trattamenti fitosanitari;

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Enza - confinato superiore (Codice C.I. 0370ER-DQ2-CCS)

ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

1. **Comunicazione di inizio lavori** – L’interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con congruo anticipo la data di inizio dei lavori di perforazione.
2. **Relazione di fine lavori** – L’interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
 - l’esatta localizzazione della perforazione;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - il tipo di falda captata.
 - le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell’acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell’area di influenza della prova;
 - il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
3. Ogni variante a quanto espressamente autorizzato deve essere previamente comunicata ed autorizzata da questa Agenzia.
4. **Comunicazioni all’ISPRA** L’interessato è tenuto a comunicare all’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, una comunicazione preventiva di inizio indagine e

successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione), pena l'irrogazione di sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1-3, l. 464/1984. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito <http://www.isprambiente.gov.it>

5. **Caratteristiche del pozzo** – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente profondità di m 42, con tubazione di rivestimento in alluminio del diametro interno di mm 220, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5. La portata nominale massima autorizzata è pari a l/s 2,50.
6. **Ubicazione** – La perforazione avrà luogo in Comune di Cesena (FC), loc. Ponte Pietra, su terreno di proprietà del concessionario, sito al foglio n. 114, mapp. n. 505, coordinate UTM RER x:762.672; y:893.608;
7. **Modalità di perforazione** – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:
 - realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
 - cementazione della colonna pari a 12 metri dal piano di campagna (o fino alla base dell'acquifero A0);
 - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;

- sigillatura dell’imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all’inserimento di una pompa per l’eventuale prelievo di campioni analitici;
 - inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
 - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell’avampozzo.
8. **Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.
- I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.
- Le acque di risulta potranno essere scaricate :
- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete fognaria*”;
 - in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete acque superficiali*”.
9. **Estrazione dell’acqua** – L’estrazione dell’acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell’emungimento.
10. **Dispositivo di misurazione** – Si prescrive l’installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.

11. **Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione, per le verifiche del caso.
12. **Controlli** - Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 4 – TOMBAMENTO DEL POZZO DISMESSO

1. **Prescrizioni tecniche** - Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:
- rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pachet doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
 - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.)
2. **Comunicazione di inizio lavori** – Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto

prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di dieci giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 12,24 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.